Civile Ord. Sez. 6 Num. 11760 Anno 2019

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

Data pubblicazione: 03/05/2019

## **ORDINANZA**

sul ricorso 24039-2017 proposto da:

ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

## contro

AMMIRATO MARIO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 453/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il 10/03/2017;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

## Fatti e ragioni della decisione

L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro Ammirato Mario, impugnando la sentenza resa dalla CTR Calabria indicata in epigrafe che, nel riformare la decisione di primo grado, ha annullato, per quel che qui ancora interessa, l'intimazione di pagamento ritenendo decorso il termine previsto dalla legge n. 156/2005, risultando la stessa notificata il 13.3.2013, a fronte della notifica della propedeutica cartella di pagamento avvenuta il 13 novembre 2003 e pure dovendosi considerare i 60 giorni previsti per l'impugnazione della stessa.

La parte intimata non si è costituita.

La ricorrente deduce la violazione dell'art.1 l. d.P.R. 206/2005, nonché dell'art.25 n. 602/1973 dell'art.2946 c.c. La CTR avrebbe errato nell'estendere all'intimazione di pagamento il termine di decadenza previsto dall'art.1, c.5 bis l. n. 156/2005, riferibile unicamente alla cartelle di pagamento, avendo la stessa natura eccezionale ed applicandosi alla fattispecie unicamente il termine prescrizione decennale, non decorso in relazione alla natura dei tributi portati dalla cartella - IRPEF, IRAP e IVA - , dovendosi seguire i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23397/2016.

La censura è fondata.

Risulta dalla sentenza impugnata che la cartella di pagamento propedeutica all'intimazione di pagamento impugnata dal contribuente era relativa ad IRPEF, IRAP e IVA per gli anni 1998 e 1999 e venne notificata il 13.11.2003,

mentre l'intimazione di pagamento impugnata dall'Ammirato risale al 13.3.2013.

Orbene, ha errato la CTR nel ritenere applicabile il termine di decadenza di cui all'art.1, c.5 bis l. n. 156/2005, esplicitamente e testualmente introdotto con riguardo ai termini di decadenza relativi alle cartelle di pagamento emesse in base alla liquidazione delle dichiarazioni, agli atti successivi, fra i quali si deve annoverare l'intimazione di pagamento relativa ad una pretesa fiscale.

Ne consegue che l'eccezione relativa alla decadenza proposta dal contribuente è infondata, riferendosi alla cartella che la stessa CTR ha indicato non essere stata impugnata dalla parte contribuente.

Per altro verso, anche a volere interpretare la dedotta decorrenza del termine per azionare la pretesa come eccezione di prescrizione, la decisione impugnata non è conforme a quanto affermato da questa Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 23397/2016, applicabili con riguardo a tutti gli atti in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.; ne conseque che "ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo" (v. anche Cass. n. 20425 del 2017; cfr. Cass. n. 9906 del 2018).



In definitiva, i giudici di appello, pur in presenza di tributi per i quali era previsto il termine ordinario di prescrizione - cfr. Cass., n. 18804/2018; Cass., n. 24322/14; Cass n. 22977/10; nn. 2941/07 e 16713/16), secondo cui il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4 c.c., bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica in assenza di un titolo giudiziale definitivo (con conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c.) - hanno ritenuto applicabile, genericamente, la decadenza di cui alla legge n. 156/2005, senza considerare che non era decorso il termine di prescrizione decennale, alla stregua degli elementi fattuali indicati dalla stessa CTR.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Calabria, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

## P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Calabria, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso il 28.3.2019 in Roma.

Il Presidente

חבחסטידי--